



Decreto Dirigenziale n. 523 del 18/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT.: VOLTURA DEL D.D. N. 112 DEL 11/05/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA MARIZ SRL ALLA DITTA R.C. SRL. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: LOC.TA' CARPISANO - FRAZ.NE SANT'AGATA DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 2667 del 03/12/2003 la ditta "Ocean Pel s.n.c. di Contursi Raffaele, Rizzo F. & C." con sede produttiva alla loc.tà Carpisano – fr.ne Sant'Agata - del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata ai sensi dell'ex art.6 DPR 203/1988 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli;

CHE con D.D. n. 27 del 19/02/2009 è stata volturata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con l'originario D.D. n. 2667 del 03/12/2003 dalla ditta "Ocean Pel s.n.c. di Contursi Raffaele, Rizzo F. & C." alla ditta "Conceria L.R. s.r.l." e successivamente volturata dalla ditta "Conceria L.R. s.r.l." alla ditta "Mariz s.r.l." con D.D. n. 112 del 11/05/2010 ;

CHE sono state acquisite, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, con nota prot. n. 760063 del 07/11/2013:

- a) la richiesta del sig. Rizzo Francesco in qualità di titolare della ditta "R.C. s.r.l." tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. 112 del 11/05/2010, dalla ditta "Mariz s.r.l." alla ditta "R.C. s.r.l." e contestualmente la rinuncia a proseguire l'attività da parte della ditta "Mariz s.r.l.";
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta "R.C. s.r.l." attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato;
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di contratto di affitto di azienda (redatto dal Notaio Giulia Barbarito in Salerno al n. di repertorio 36900 raccolta 7298);

CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R n. 750 del 22 maggio 2004 (ove , tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), risulta assolto dalla ditta Conceria L.R. srl, con versamento di € 1.272,31 (milleduecentosettantadue/31) a favore dell'ARPAC in data 29/05/2008;

CHE la ditta "R.C. s.r.l." subentra alla ditta "Mariz s.r.l." nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in loc.tà Carpisano – Z.I. - del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta "R.C. s.r.l." la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 112 del 11/05/2010, originario D.D. n. 2667 del 03/12/2003.

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. i D.D. nn. 2667/2003, 27/2009 e 112/2010;
7. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 112 del 11/05/2010 dalla ditta "Mariz s.r.l." in favore della ditta "R.C. s.r.l." subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato con sede operativa in loc.tà Carpisano s.n.c. del Comune di Solofra e sede legale in via Felice De Stefano n. 88 dello stesso Comune;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell'originario Decreto Dirigenziale n. 2667 del 03/12/2003 la cui validità è quella prevista dall'art. 281¹ del D.Lgs. 152/06;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza **semestrale** a decorrere dalla data prevista nell'originario D.D. n. 2667 del 03/12/2003 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla Regione Campania - U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti alla U.O.D. di Avellino ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare agli Enti interessati ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;

- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento in favore della ditta "R.C. s.r.l." ubicata in loc.tà Carpisano – Z.I. - del Comune di Solofra (AV);
- 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12) di inoltrarlo, infine, alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
(Dr. Michele Palmieri)